

E' licenziabile il lavoratore assente per malattia se non ha comunicato l'assenza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con una recente sentenza (maggio 2013 n. 10552) ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che sia rimasto assente senza giustificazione dal posto di lavoro, ancorché l'impedimento al lavoro sia dovuto a malattia.

La comunicazione dell'assenza del lavoratore è normalmente prevista dai Contratti Collettivi di Lavoro, ed è da tenere distinta dalla giustificazione della malattia attraverso l'invio del certificato medico.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicare l'assenza, e, quindi, l'omessa o la ritardata comunicazione, determina l'"assenza ingiustificata" dal posto di lavoro e configura un'infrazione disciplinare che legittima la reazione sanzionatoria del datore di lavoro.

Occorre comunque distinguere: 1) se sia intervenuta la giustificazione e il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza dell'impedimento, la mancata comunicazione consente l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa del posto di lavoro; 2) se invece non è intervenuta alcuna giustificazione, o questa è intervenuta con un ritardo tale da superare la normale tollerabilità, il fatto consente il provvedimento espulsivo.